



CONFINDUSTRIA FIRENZE

STATUTO

INDICE

ART. 1	Costituzione – Sede – Denominazione – Durata	pag.3
ART. 2	Scopi e funzioni	pag.3
ART. 3	Inquadramento in altre Associazioni e doppio inquadramento	pag.4
ART. 4	Condizioni per l'ammissione a Socio	pag.4
ART. 5	Domanda di ammissione	pag.4
ART. 6	Sezioni territoriali e merceologiche	pag.5
ART. 7	Diritti del socio	pag.5
ART. 8	Doveri del Socio	pag.6
ART. 9	Inadempimenti del socio e relative sanzioni	pag.6
ART. 10	Cessazione della qualità di socio	pag.6
ART. 11	Quote sociali	pag.7
ART. 12	Organi competenti e articolazioni dell'Associazione	pag.7
ART. 13	Assemblea	pag.7
ART. 14	Convocazione, costituzione, deliberazioni e attribuzioni dell'Assemblea	pag.8
ART. 15	Giunta	pag.9
ART. 16	Riunioni, convocazioni, deliberazioni e attribuzioni della Giunta	pag.10
ART. 17	Consiglio Direttivo	pag.11
ART. 18	Presidente	pag.12
ART. 19	Vice Presidenti e Comitato di Presidenza	pag.13
ART. 20	Probiviri	pag.14
ART. 21	Revisori contabili	pag.14
ART. 22	Cariche e organi sociali	pag.15
ART. 23	Gruppo Giovani Imprenditori	pag.16
ART. 24	Comitato per la Piccola Industria	pag.16
ART. 25	Direttore	pag.17
ART. 26	Fondo comune dell'Associazione	pag.17
ART. 27	Esercizio sociale e bilanci	pag.17
ART. 28	Modificazioni statutarie	pag.18
ART. 29	Scioglimento dell'Associazione	pag.18
ART. 30	Abrogazioni e rinvio	pag.18
ART. 31	Disposizioni transitorie	pag.18

ART. 1

Costituzione - Sede - Denominazione – Durata

1.1. - E' costituita, con durata illimitata e con sede legale in Firenze, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, in forma abbreviata Confindustria Firenze. Essa può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici in altre località della Provincia.

1.2. - L'Associazione, che non ha natura di confederazione, è indipendente, apartitica e senza fini di lucro. Tuttavia può costituire o partecipare ad attività di natura imprenditoriale per la realizzazione degli scopi associativi.

1.3. - L'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo 2, in piena autonomia, ed adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti. Con l'adesione all'Associazione i soci si impegnano pertanto all'osservanza anche del Codice Etico e della Carta dei valori associativi.

1.4.- L'Associazione aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

ART. 2

Scopi e funzioni

2.1.- In armonia con l'articolo 41 della Costituzione e nell'interesse generale del territorio provinciale di riferimento l'Associazione ha per scopo di:

- a) rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
- b) promuovere la cultura dello sviluppo e dell'impresa;
- c) favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumenti di progresso economico-sociale;
- d) favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali nella provincia di Firenze;
- e) formare e rappresentare una posizione unitaria dell'Associazione nei riguardi dei temi che direttamente ed indirettamente interessano i settori economici rappresentati.

2.2. - Per raggiungere tali scopi l'Associazione, nel rispetto dei ruoli organizzativi e delle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale:

- a) assiste le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi in ogni settore di interesse, anche stipulando accordi di carattere generale interessanti gli associati;
- b) assume ogni iniziativa volta a potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e ad intensificare la collaborazione tra i soci;
- c) provvede all'informazione ed alla assistenza dei soci relativamente ai problemi generali e specifici della imprenditorialità e delle imprese promuove e predispone servizi sulla base delle esigenze emergenti;
- d) promuove e provvede alla designazione e nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui tale rappresentanza sia richiesta, utile o opportuna. I rappresentanti designati, nella consapevolezza della natura di servizio dell'incarico, si impegnano, oltre che a uniformarsi alle norme comportamentali previste nel Codice Etico e nella Carta dei valori associativi, ad esprimere la posizione dell'Associazione in modo coordinato con questa, riconoscendo in tale modalità di esercizio del mandato l'elemento determinante dello stesso.
- e) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di generale interesse;
- f) svolge attività editoriali conformemente ai propri fini statuari;
- g) tratta controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti le imprese socie, allo scopo di addivenire alla loro definizione consensuale;
- h) può dar vita, partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, quando ciò sia utile o necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 3

Inquadramento in altre Associazioni e doppio inquadramento

3.1. - L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle competenti Associazioni di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni.

Il completo inquadramento dell'impresa rappresentata costituisce requisito per l'accesso alle cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, conformemente alla normativa confederale.

3.2. - Non possono far parte dell'Associazione le imprese che facciano parte di Associazioni aderenti a confederazioni diverse da Confindustria costituite per analoghi scopi, fatti salvi i casi ammessi dal Consiglio Direttivo con particolare attenzione alla diversità delle attività economiche esercitate ancorché riconducibili ad una medesima proprietà e ferma restando l'esclusione della possibilità di accedere alle cariche di cui all'articolo precedente. In tali casi, peraltro, nessun rappresentante delle imprese associate, che ricopra cariche in uno degli organi dell'Associazione, può contemporaneamente ricoprirne in uno qualsiasi degli organi di altra Associazione di categoria provinciale cui il socio aderisca.

ART. 4

Condizioni per l'ammissione a Socio

4.1.- L'Associazione ha soci effettivi e aggregati.

4.2.- Possono aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi:

- a) le imprese, in qualunque forma costituite, che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza, e che esplicino una qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla produzione di beni e/o servizi nell'ambito della Provincia di Firenze, o che abbiano, nello stesso territorio, una propria unità locale;
- b) le imprese pubbliche con sede legale nella Provincia di Firenze, intendendosi per pubbliche quelle che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese, se ed in quanto i loro ordinamenti ed i loro scopi non contrastino col presente Statuto, nonché consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere, e imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

4.3.- Possono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, strumentalità o raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

4.4.- Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

ART. 5

Domanda di ammissione

5.1.- La domanda di ammissione a socio, redatta sugli appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei valori associativi, di impegnarsi al pagamento di tutte le quote sociali che verranno deliberate a norma dello Statuto, di non essere iscritto ad Associazioni industriali aderenti a Confederazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, di osservare la disciplina associativa, e tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate dagli organi dell'Associazione.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare i propri legali rappresentanti, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione delle proprie sedi e/o degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e fornire tutte le altre eventuali indicazioni che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

5.2.- Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto stabilito dalla

normativa confederale e statutaria in tema di doppio inquadramento, dall'eventuale regolamento associativo sulle procedure di ammissione e sentito il parere non vincolante del Presidente della Sezione merceologica, che dovrà essere motivato, se negativo. In tale ultimo caso, il Presidente di Sezione parteciperà senza diritto di voto, anche se non ne fa parte, alla riunione di Consiglio Direttivo nella quale viene esaminata la domanda di ammissione. Il parere del Presidente della Sezione dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione. In caso di mancata tempestiva emissione, il parere si intenderà reso in senso favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

5.3.- L'iscrizione del socio prende efficacia dalla data in cui si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stata accolta la domanda.

5.4.- Il cambio di ragione o denominazione sociale non estingue il rapporto associativo.

ART. 6

Sezioni territoriali e merceologiche

6.1.- Le imprese associate sono iscritte dal Consiglio Direttivo, in base al territorio nel quale svolgono la/le propria/e attività, a Sezioni territoriali, nonché, in base alla natura dell'attività o delle attività da esse esercitate, a Sezioni merceologiche che a loro volta possono deliberare di suddividersi e di aggregarsi in Gruppi. Le imprese che esercitano più rami di attività industriale sono iscritte contemporaneamente nelle Sezioni merceologiche corrispondenti. Le imprese costituenti le organizzazioni, i gruppi o i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 4.2 possono scegliere di far parte come singole dell'Associazione e saranno in tal caso inserite nella Sezione ritenuta più affine.

ART. 7

Diritti del socio

7.1.- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali.

7.2.- I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio fornite dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi loro imposti dal presente Statuto e secondo le modalità da esso previste.

I soci aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni di assistenza e di servizio fornite dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; restano per loro escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione. I soci aggregati hanno altresì il diritto all'elettorato attivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi loro imposti dal presente Statuto e secondo le modalità da esso previste, mentre il diritto di elettorato passivo è limitato alla Giunta dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Sono esclusi dal diritto di voto i soci nei cui confronti è stata comminata una delle sanzioni previste dall'art. 9.

L'esercizio del diritto di voto è riservato ai rappresentanti delle imprese come definiti dal successivo articolo 22. Essi possono farsi rappresentare, con specifica delega formalmente espressa di volta in volta, da propri qualificati collaboratori nell'esercizio dell'impresa, i quali non possono essere portatori di delega di altro socio.

ART. 8
Doveri del socio

8.1.- L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

8.2.- L'attività dei soci deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. I soci inoltre hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

8.3.- In particolare il socio:

- partecipa alla vita associativa;
- applica convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fa contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi secondo quanto stabilito all'art. 3.2;
- fornisce all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versa i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione;
- qualora un proprio rappresentante assuma un incarico ai sensi del paragrafo 2.2. n. 4, assicura che tale rappresentante si uniformi scrupolosamente a quanto in tale paragrafo prescritto.

8.4.- Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Firenze.

ART. 9
Inadempimenti del socio e relative sanzioni

9.1.- I soci che si rendano inadempienti agli obblighi imposti dal presente Statuto e dalle disposizioni in esso richiamate, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) censura scritta e motivata del Presidente dell'Associazione;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprano cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei loro rappresentanti che ricoprano incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro inadempimento particolarmente grave agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico confederale o dalla Carta dei valori associativi.

9.2.- Le sanzioni vengono deliberate dalla Giunta con valutazione adeguatamente motivata, e sulla base dell'applicazione del principio di proporzionalità tra l'inadempimento e la sanzione.

Contro le sanzioni deliberate dalla Giunta è ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Provvisori nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 10
Cessazione della qualità di socio

10.1.- La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per cessazione dell'attività di impresa, e comunque per il venir meno dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 4;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 9.

10.2.- I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono tenuti a versare la quota sociale di competenza per l'intero anno nel quale diviene effettiva la perdita della qualità di socio, quale che sia in corso d'anno il momento in cui la perdono, e non possono richiedere le quote versate, né hanno comunque alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Nel caso di cui al paragrafo 10.1.a), il recesso è efficace a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione, da parte dell'Associazione, della comunicazione scritta del socio. Nel caso di cui al paragrafo 10.1.b) la qualità di socio viene meno a partire dal momento della ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione scritta.

10.3.- Con la cessazione della qualità di socio, questi perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

ART. 11 *Quote sociali*

11.1.- I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota d'iscrizione al momento della ammissione e una quota sociale annua.

11.2.- L'ammontare della quota d'iscrizione e di quella sociale annua è determinato dalla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, e comunicato ai soci entro 30 giorni dalla iscrizione in caso di prima iscrizione. La delibera contributiva della Giunta deve essere portata a ratifica in Assemblea al momento dell'approvazione del bilancio.

11.3.- Per l'anno solare di prima iscrizione, la quota sociale annua effettivamente dovuta sarà di importo pari al rateo, calcolato e comunicato al nuovo socio dall'Associazione, corrispondente al numero dei giorni dell'anno residui computati a partire dalla data della iscrizione.

ART. 12 *Organi, componenti e articolazioni dell'Associazione*

12.1.- Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Provirari;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

12.2.- Costituiscono componenti dell'Associazione:

- a) il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria;
- b) il Comitato per la Piccola Industria;

12.3.- Costituiscono articolazioni dell'Associazione:

- a) le Sezioni merceologiche;
- b) le Sezioni territoriali.

12.4.- Le disposizioni relative al funzionamento e alla disciplina delle articolazioni dell'Associazione, ove non contenute nel presente Statuto, sono riservate a apposito regolamento approvato dalla Giunta.

ART. 13 *Assemblea*

13.1.- L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote sociali, che può essere effettuato sino al giorno precedente l'Assemblea.

13.2.- I voti spettanti ai soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sono determinati in base all'ammontare delle quote sociali pagate.

Il rapporto fra le quote sociali e il numero dei voti spettanti ad ogni socio è il seguente:

fino a Euro 26,00: 1 voto;

da Euro 26,01 a Euro 130,00: 1 voto per ogni 26,00 Euro o frazione superiore a 26,00 Euro;

da Euro 130,01 a Euro 775,00: 1 voto ogni 130,00 Euro o frazione superiore a 65,00 Euro;

da Euro 775,01 a Euro 2.583,00: 1 voto ogni 259,00 Euro o frazione superiore a 130,00 Euro;

oltre Euro 2.583,01: 1 voto ogni 646,00 Euro o frazione superiore a 323,00 Euro.

E' in facoltà della Giunta deliberare modifiche della precedente tabella, anche mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore unico per tutte le fasce contributive previste.

Il Direttore dell'Associazione comunica ai nuovi soci il numero di voti loro spettante entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.

13.3.- Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio anche mediante semplice delega scritta sulla lettera di convocazione. Nessun socio può avere più di una delega.

13.4.- Il numero dei voti spettanti a ciascun socio è annotato nel *data base* dell'Associazione, che ne costituisce il Registro delle Imprese.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare al socio il numero dei voti cui ha diritto (ferma restando la necessaria osservanza di quanto stabilito al paragrafo 13.1) ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

13.5.- All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Provisori ed il Direttore.

ART. 14

Convocazione, costituzione, deliberazioni e attribuzioni dell'Assemblea

14.1.- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno di norma entro il primo semestre ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la Giunta o il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata tanti soci che dispongono complessivamente di almeno un quinto del numero totale dei voti spettanti ai soci, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

14.2.- L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso spedito anche a mezzo fax o posta elettronica che provi l'avvenuta spedizione, almeno dieci giorni prima della riunione; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a quattro giorni.

14.3.- L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti soci -in proprio e per delega- che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. Non raggiungendosi tale frazione si deve indire una nuova convocazione; in tal caso l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

14.4.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato, o in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti eletti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, altra persona designata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

14.5.- Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti, ma quelle relative alle modificazioni del presente Statuto vanno assunte con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai soci.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori tra i rappresentanti dei soci.

14.6.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

14.7.- Spetta all'Assemblea, oltre a quanto stabilito in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) esaminare qualsiasi argomento di interesse generale rientrante negli scopi dell'Associazione e determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente e fino a quattro Vice Presidenti proposti dal Presidente e approvati dalla Giunta; ratificare gli indirizzi generali e il programma biennale di attività del Presidente presentato alla Giunta e da questa approvato;
- c) eleggere i Probiviri ed i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) ratificare la delibera contributiva approvata dalla Giunta;
- e) deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- f) provvedere su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente, dalla Giunta o dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare le modifiche del presente Statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominare i liquidatori e stabilirne i poteri ai sensi dell'articolo 29.

ART. 15 *Giunta*

15.1. - Sono componenti della Giunta:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti elettivi
- c) i Vice Presidenti di diritto
- d) il Past President
- e) i componenti del Consiglio Direttivo che non ne facciano già parte ad altro titolo
- f) i Presidenti delle Sezioni merceologiche e delle Sezioni territoriali
- g) 40 componenti ripartiti con sistema proporzionale puro tra le Sezioni merceologiche in ragione del contributo complessivamente versato all'Associazione dalle imprese appartenenti a ciascuna Sezione; detti componenti durano in carica per un biennio
- h) due Rappresentanti del Comitato della Piccola Industria designati dal Comitato stesso
- i) due Rappresentanti del Gruppo Giovani Imprenditori designati dal proprio Consiglio Direttivo
- j) fino a cinque Componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione il cui mandato cessa al termine di quello del Presidente che li ha nominati
- k) i cinque maggiori contribuenti di Confindustria Firenze.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto:

- a) gli ex Presidenti dell'Associazione
- b) gli ex Vice Presidenti di diritto ed elettivi, limitatamente ad un biennio
- c) due delegati di ciascuna Sezione territoriale indicati dal Presidente della Sezione medesima
- d) i Rappresentanti di aziende associate a Confindustria Firenze facenti parte della Giunta di Confindustria e di Confindustria Toscana
- e) i Probiviri
- f) i Revisori contabili
- g) il Direttore dell'Associazione

Il Presidente può estendere l'invito, senza diritto di voto, a soggetti non componenti la Giunta, in relazione al contributo che gli stessi possono fornire agli argomenti da trattare.

15.2.- La Giunta viene rinnovata in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

La nuova Giunta deve essere nominata prima della o alla scadenza della precedente. A tale scopo, il Presidente dell'Associazione si adopera tempestivamente per le nomine, designazioni o elezioni di sua competenza o di competenza di altro soggetto.

Eventuali ritardi o mancanze in alcune delle nomine, designazioni o elezioni dei nuovi componenti non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nella composizione raggiunta al momento dell'Assemblea ordinaria di cui al primo comma. Peraltro, nel caso tali ritardi o mancanze si riferiscano alla nomina dei Presidenti di Sezione, essi verranno designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente della stessa, in tempo utile per il rinnovo della Giunta.

Non sono immediatamente rieleggibili, rinominabili o ridesignabili i componenti della Giunta che ne abbiano fatto parte allo stesso titolo per tre volte consecutivamente.

L'incarico di componente della Giunta è personale e non trasmissibile o delegabile, neppure per la partecipazione a singole riunioni dell'organo.

Non sono immediatamente rieleggibili, rinominabili o ridesignabili i componenti della Giunta che ne abbiano fatto parte allo stesso titolo per tre volte consecutivamente, fatta eccezione per i rappresentanti delle imprese di cui all'art. 15.1 lettera k.

Non sono altresì rieleggibili o ridesignabili per un successivo biennio i componenti che non intervengano alle riunioni della Giunta per tre volte consecutive e comunque quelli che nell'arco del mandato non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

L'incarico di componente della Giunta è personale e non trasmissibile o delegabile, neppure per la partecipazione a singole riunioni dell'organo.

ART. 16

Riunioni, convocazioni, deliberazioni e attribuzioni della Giunta

16.1. - La Giunta si riunisce almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione, oppure ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti

La Giunta è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della riunione con comunicazione anche a mezzo fax o per posta elettronica che provi l'avvenuta spedizione, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.

Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal più anziano di età dei Vice Presidenti eletti.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altro componente della Giunta designato dal Presidente.

16.2.- Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente ma per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina, su proposta del Presidente, di due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi senza tener conto delle schede bianche e degli astenuti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, per la scelta del Presidente dell'Associazione da proporre all'Assemblea per l'elezione sono necessari un *quorum costitutivo* e *deliberativo* pari alla metà più uno dei voti spettanti ai componenti della Giunta. Qualora dopo tre votazioni da svolgersi nella medesima riunione di Giunta tale maggioranza non fosse raggiunta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto più voti.

In caso di parità, alla terza votazione o al ballottaggio, si ripete la votazione ad oltranza.

16.3.- Alla Giunta è attribuita la funzione di indirizzo dell'attività dell'Associazione. In particolare ad essa spetta, oltre a quanto eventualmente stabilito in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) nominare la Commissione di Designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente;
- c) approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione ed il programma biennale di attività del Presidente;
- d) designare, ogni biennio, su proposta del Presidente e per la successiva elezione da parte dell'Assemblea, fino a quattro Vice Presidenti determinandone - sempre su proposta del Presidente -

- prerogative e compiti;
- e) nel quadro del programma biennale di cui alla lettera c) ratificato dall'Assemblea, verificare il conseguimento degli obiettivi in esso indicati;
- f) istituire e modificare le Sezioni merceologiche e territoriali ed i loro rispettivi ambiti
- g) formulare le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi nonché per le erogazioni delle prestazioni, anche istituendo uffici staccati e delineandone funzioni e competenze;
- h) nominare i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- i) approvare le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea e le relative relazioni;
- j) indicare le questioni, anche di competenza della stessa Giunta o del Consiglio Direttivo, che per la loro particolare rilevanza debbano essere sottoposte all'esame e alle deliberazioni dell'Assemblea;
- k) deliberare i regolamenti dell'Associazione;
- l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- m) approvare la delibera contributiva da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- n) deliberare le sanzioni di cui all'art. 9.1;
- o) riesaminare le domande di ammissione;
- p) formulare pareri e proposte per lo svolgimento dei compiti degli altri organi statutari;
- q) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.

ART. 17 *Consiglio Direttivo*

17.1. - Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti elettivi;
- c) dai Vice Presidenti di diritto;
- d) dal Past President;
- e) dai Presidenti delle Sezioni territoriali;
- f) dal Presidente di ANCE Firenze;
- g) dai Consiglieri incaricati su specifica delega, in numero non superiore a quattro, nominati dal Presidente dell'Associazione;
- h) da componenti in numero massimo di otto eletti dalla Giunta negli anni dispari. Possono candidarsi i membri della Giunta e dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali e merceologiche.
- i) A tal fine, in tempo utile per la votazione il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta ai membri di Giunta e dei Consigli Direttivi delle Sezioni territoriali e merceologiche.

Ciascun componente di Giunta può votare per non più di cinque candidati; in caso di parità di preferenze si procede a ballottaggio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri eletti, subentra il primo dei non eletti. Non sono immediatamente rieleggibili, rinominabili o redesignabili i componenti del Consiglio direttivo che ne abbiano fatto parte allo stesso titolo per due bienni consecutivi.

Non sono altresì rieleggibili per un successivo biennio i componenti che non intervengano alle riunioni del Consiglio per quattro volte consecutive e comunque quelli che nell'arco del mandato non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

17.2.- Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore nonché, per le materie di rispettiva competenza, i dirigenti della struttura che riferiscono direttamente allo stesso Direttore, nonché i rappresentanti degli associati facenti parte della Giunta di Confindustria. Il Presidente può stabilire che alle riunioni del Consiglio partecipino, senza diritto di voto, altri soggetti aventi particolare qualificazione sulle materie da trattare.

17.3.- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, di regola almeno otto volte l'anno. Esso è altresì convocato dal Presidente quando ne facciano contestuale richiesta non meno di un quinto dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante comunicazione, anche per fax o posta elettronica, che provi l'avvenuta spedizione, almeno cinque giorni prima della riunione, o due giorni in caso di particolare e motivata urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

17.4.- Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche o nulle, che pertanto vengono computati ai fini del *quorum* deliberativo. In caso di parità, trattandosi di votazione palese, prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio Direttivo stesso anche fuori del proprio seno.

17.5.- Spettano al Consiglio Direttivo i poteri di gestione e di governo dell'Associazione. In particolare al Consiglio Direttivo spetta, oltre a quanto eventualmente stabilito altrove dal presente Statuto:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e del programma biennale del Presidente, stabilire i piani di azione dell'Associazione;
- b) indirizzare e dirigere l'attività dell'Associazione e controllarne i risultati, anche costituendo, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro o commissioni per determinati scopi o progetti;
- c) nominare e revocare il Direttore;
- d) deliberare, su proposta del Direttore, sulla struttura organizzativa dell'Associazione;
- e) nominare, revocare e designare presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere i rappresentanti dell'Associazione i quali si impegnano a uniformarsi alle norme comportamentali previste specificatamente nel Codice Etico;
- f) su proposta del Presidente, deliberare la proposta della delibera contributiva, quella di bilancio preventivo e quella di bilancio consuntivo annuali e le relative relazioni, da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta nonché individuare la società di revisione e/o certificazione quando ne ravvisi la opportunità;
- g) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- h) per ragioni di tempestività e di urgenza, esercitare in vece della Giunta i poteri a quest'ultima riservati dall'art. 16.3 lett. e), sottoponendo le relative deliberazioni alla prima riunione utile successiva della Giunta per la necessaria ratifica;
- i) sovrintendere alla gestione del Fondo Comune di cui al successivo art. 26 e deliberare sugli investimenti di capitale;
- j) deliberare sull'accettazione dei soggetti che facciano domanda di iscrizione all'Associazione;
- k) svolgere ogni altra attività che non sia espressamente riservata ad altro organo dell'Associazione;
- l) approvare il programma di attività delle Sezioni territoriali

ART. 18 *Presidente*

18.1. - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, nel corso di una riunione della Giunta, da tenersi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, sono sorteggiati i tre membri della Commissione di designazione, nell'ambito di una lista composta da candidati che abbiano l'appoggio scritto di quindici componenti di Giunta. Qualora non si raggiungano almeno tre candidature, la lista sarà integrata con una proposta del Presidente da sottoporre a votazione della Giunta in una seduta successiva.

Non possono presentare la propria candidatura il Presidente in carica, i Vice Presidenti eletti e di diritto ed i Consiglieri incaricati di cui all'art. 17.1 lettera g).

Ciascun componente di Giunta può sottoscrivere una sola candidatura; le candidature possono essere presentate fino al momento del sorteggio. I Provirvi sovrintendono alla validità delle candidature pervenute ed al regolare svolgimento delle operazioni di sorteggio.

Nei 60 giorni successivi alla sua elezione, la Commissione, che può scegliere una propria segreteria all'interno della struttura dell'Associazione, ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di sottoporre alla Giunta una o più indicazioni di candidati che riscuotano il consenso della base associativa.

Devono in ogni caso essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 20% del totale dei voti in Assemblea.

Sulla base della relazione della Commissione di designazione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

Con il voto dell'Assemblea la Commissione di designazione esaurisce il suo mandato.

L'Assemblea elegge il Presidente votando sulla proposta della Giunta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

18.2.- Prima dell'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi di fino a quattro Vice Presidenti.

18.3.- Il Presidente dura in carica per quattro anni, dalla data dell'Assemblea che lo ha eletto sino alla data dell'Assemblea ordinaria del quarto anno successivo. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile, dovendo intercorrere un periodo di tempo pari a quello del mandato esercitato perché possa essere eventualmente eletto di nuovo.

All'atto della cessazione della carica, il Presidente decade da tutti gli organismi di cui è membro in virtù della carica.

18.4.- Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- b) sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali, come anche al Direttore, può delegare congiuntamente o singolarmente alcune delle proprie attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi dell'Associazione, assicurando il coordinamento dell'attività dell'Associazione, vigilando sull'amministrazione ordinaria di questa e sull'operato del Direttore in ordine al funzionamento delle attività degli uffici e dei servizi dell'Associazione;
- d) su proposta del Direttore, assume dirigenti e determina lo scioglimento del relativo rapporto di collaborazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 19

Vice Presidenti e Comitato di Presidenza

19.1. - Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti elettivi e di diritto.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti elettivi per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti elettivi e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo e potranno anche essere affidate ai Vice Presidenti di diritto.

La medesima procedura trova applicazione ogni biennio.

I Vice Presidenti elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del biennio.

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative il Presidente può costituire il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti elettivi e di diritto e dai Consiglieri incaricati di cui all'art. 17.1 lettera g).

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Ciascun membro del Comitato di Presidenza può costituire una Commissione consultiva nell'esercizio della delega affidatagli.

ART. 20

Probiviri

20.1. - L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, inderogabilmente a scrutinio segreto, sette Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista, proposta dal Consiglio Direttivo, che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica associativa, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

I Probiviri hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e dell'Assemblea.

20.2.- Oltre alle competenze loro eventualmente affidate da altre disposizioni del presente Statuto, ai Probiviri è deferita, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i sette Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i rimanenti Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Firenze che provvederà alla scelta, sempre tra i rimanenti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

I Probiviri giudicano secondo equità, ma sempre nel rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, dei regolamenti dell'Associazione, del Codice Etico e della Carta dei valori associativi. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui la controversia è stata ad essi sottoposta, salvo proroga consentita dalle parti o necessaria (ma in tale ultimo caso di durata non superiore a 30 giorni) per la particolare delicatezza e complessità della controversia.

Il lodo dei Probiviri deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo dei Probiviri è immediatamente esecutivo e può essere impugnato con ricorso ai Probiviri della Confindustria che decidono in via definitiva. Il ricorso non sospende l'esecutività del lodo.

Ogni controversia demandata alla decisione dei Probiviri deve comunque essere comunicata ai Probiviri confederali che possono intervenire di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, fornendo elementi preventivi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

20.3.- Ai Probiviri, anche in assenza di controversia, può essere sottoposta da ciascuna delle componenti del sistema, ivi compresi i singoli associati, ogni questione sull'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione. A tal fine, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, i Probiviri designano tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti quattro Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.2, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dalla Giunta, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

20.4.- I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 21

Revisori contabili

21.1. - L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, inderogabilmente a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e possono essere

rieletti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, il Presidente, sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate. Le candidature devono essere corredate dal curriculum attestante le competenze del candidato e devono pervenire entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

È Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

21.2.- Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi, vigila sull'andamento delle gestioni economiche e finanziarie dell'Associazione e redige le relazioni sui bilanci per l'Assemblea.

I Revisori contabili partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni della Giunta e redigono relazione certificativa che viene inviata a Confindustria.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente che ha conseguito il maggior numero dei voti subentra a quello effettivo. In caso di parità di voti conseguiti dai Revisori supplenti, subentra il più anziano di età.

ART. 22

Cariche e organi sociali

22.1.- Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Tutte le cariche dell'Associazione - con le uniche eccezioni dei Revisori contabili e dei Probiviri - sono riservate ai rappresentanti di soci dell'Associazione che non appartengano ad Associazioni aderenti a confederazioni diverse da Confindustria costituite per analoghi scopi.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di procura *ad negotia* per settori fondamentali dell'attività aziendale.

22.2.- Determina l'ineleggibilità e la decadenza dalle cariche associative anche di Sezione, che deve essere disposta dal Consiglio Direttivo:

- a) il venir meno dei requisiti per l'accesso alle cariche;
- b) le cause di cui all'art. 2382 del codice civile;
- c) l'avvenuta irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del presente Statuto;
- d) il mancato o intempestivo versamento delle quote sociali;
- e) la candidatura o l'elezione a componente della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o del Parlamento Europeo o di Consigli o Giunte regionali, provinciali e comunali;
- f) ogni e qualsiasi incarico assunto all'interno di un partito o movimento politico, sia a livello nazionale che locale.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche associative, anche di Sezione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

22.3.- I Probiviri hanno competenza generale in ordine alla verifica della compatibilità tra qualunque carica ricoperta nell'Associazione e qualunque carica esterna che i soci o i loro rappresentanti abbiano assunto.

Di tutte le valutazioni di compatibilità effettuate dai Probiviri deve essere data obbligatoriamente informazione ai Probiviri di Confindustria.

22.4.- Per ogni carica per la quale il presente Statuto non disponga diversamente quanto alla durata e ad eventuali limitazioni per successive elezioni o nomine, si applicano le norme al riguardo previste per i Vice Presidenti eletti.

La permanenza in carica per effetto di una sostituzione non viene computata (ai fini delle limitazioni, quando previste, per successive elezioni o nomine) se inferiore alla metà della normale durata della carica.

L'entrata in carica ha luogo al momento della elezione o della nomina: fino a tale momento è prorogata, ad ogni effetto, la durata nella carica del soggetto precedentemente titolare. Il regime di *prorogatio* non può comunque eccedere centoottanta giorni per le elezioni o nomine di competenza delle Sezioni di categoria e

territoriali, nonché dei comitati delle Sezioni territoriali.

E' principio generale, salvo diversa specifica previsione di altre disposizioni del presente Statuto, che ogni carica sociale e ogni incarico attribuito da organi dell'Associazione, esterno alla medesima, sia rinnovabile per una sola volta.

E' altresì principio generale, salvo diversa specifica previsione di altre disposizioni del presente Statuto, che ogni nomina, carica, designazione o incarico, interno o esterno al sistema associativo, effettuato o attribuito da organi dell'Associazione, debbano essere rimessi nelle mani di ogni nuovo Presidente dell'Associazione.

È infine principio generale che per favorire la più ampia partecipazione degli associati all'attività dell'Associazione, i rappresentanti e i delegati delle articolazioni dell'Associazione nelle componenti o negli organi della stessa non possono coincidere con i soggetti che in tali articolazioni ricoprono la carica di Presidente, fermo restando che questi ultimi partecipano all'attività degli organi e delle componenti laddove il presente Statuto preveda che ciò avvenga in virtù della loro carica di Presidente.

22.5.- Ciascuno degli organi, componenti e articolazioni dell'Associazione ha facoltà di invitare occasionalmente alle proprie riunioni, senza diritto di voto, soggetti ad essi estranei, in ragione della loro competenza e/o attinenza con le materie da trattarsi.

ART. 23

Gruppo Giovani Imprenditori

23.1. - Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori disciplinato dalla presente disposizione statutaria, nonché dal regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori, redatto secondo i principi generali definiti in sede confederale e che deve essere approvato dalla Giunta dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione.

23.2.- Il Gruppo provvede a darsi un proprio regolamento, nel quale è prevista l'indicazione del limite d'età per l'appartenenza al Gruppo stesso. Tale regolamento deve essere conforme agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto e deve essere approvato dalla Giunta. Il Presidente del Gruppo è di diritto Vice Presidente dell'Associazione.

23.3.- Il Gruppo ha lo scopo di:

- stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della funzione etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore, nonché lo spirito associativo della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- promuovere tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria e segnalare nominativi di propri componenti da inserire nelle componenti del sistema dell'associazionismo industriale;
- propagandare l'azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi, Associazioni e Istituzioni.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assume le relative deliberazioni d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo può designare un proprio delegato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sezioni territoriali e merceologiche.

ART. 24

Comitato per la Piccola Industria

24.1.- Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato per la Piccola Industria, che provvede ad eleggere, fra i propri componenti, il Presidente, cui spetta di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Il Comitato è composto dal Presidente e da un delegato per ciascuna delle Sezioni territoriali e merceologiche, eletto dai rappresentanti delle imprese appartenenti a tale Sezione che occupino non più di quindici dipendenti.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di imprese aventi la forma di società di persone o legali rappresentanti di imprese, purché abbiano responsabilità di gestione nelle imprese stesse.

24.2.- Il Comitato provvede a darsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione e nel rispetto del presente

Statuto, un proprio regolamento che deve essere approvato dalla Giunta dell'Associazione.

ART. 25

Direttore

25.1.- Fatte salve eventuali altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto, il Direttore:

- a) coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nello svolgimento esecutivo dell'attività associativa e delle deliberazioni e determinazioni degli organi dell'Associazione;
- b) è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le funzioni della stessa;
- c) sovrintende alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione ed elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta vigilanza del Presidente, al quale risponde direttamente;
- d) nell'ambito delle eventuali deleghe ricevute dal Presidente, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo;
- e) propone al Consiglio Direttivo l'articolazione della struttura organizzativa e la nomina o la revoca dei dirigenti;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e coadiuva, anche tramite la struttura associativa, l'attività degli organi, delle componenti e delle articolazioni dell'Associazione.

ART. 26

Fondo comune dell'Associazione

26.1.- Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote sociali annualmente versate ai sensi del presente Statuto;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti effettuati a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di somme e beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
- e) dai redditi degli investimenti mobiliari e immobiliari;
- f) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

26.2.- Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni per lo svolgimento dell'attività associativa.

26.3.- Il Fondo Comune, con ogni suo incremento ed accessione, rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o altre riserve, salvo quanto previsto dall'art. 29.

ART. 27

Esercizio sociale e bilanci

27.1.- L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2.- Entro il primo quadrimestre dell'anno, deve essere compilato il bilancio preventivo dell'anno successivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, ai quali i bilanci dovranno essere presentati almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo verranno redatti utilizzando le indicazioni confederali, e debbono restare depositati in copia, insieme con la relazione del Collegio dei Revisori contabili, nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, allo scopo di consentire ai soci di prenderne visione.

27.3.- Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione e/o certificazione di primaria società abilitata,

e deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

ART. 28

Modificazioni statutarie

28.1.- Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta della Giunta, con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

28.2.- In casi particolari da essa discrezionalmente individuati su proposta del Consiglio direttivo, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi, da effettuare nelle forme eventualmente stabilite da apposito regolamento, le modificazioni dello Statuto, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni approvate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 29

Scioglimento dell'Associazione

29.1.- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i soci, qualora venga domandato da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti spettanti ai soci.

29.2.- L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30

Abrogazioni e rinvio

30.1.- Il presente Statuto sostituisce ed abroga a ogni effetto tutte le precedenti disposizioni statutarie, regolamentari o sottordinate con esso incompatibili.

30.2.- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di Associazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché allo Statuto e ai Regolamenti confederali.

ART. 31

Disposizioni transitorie

31.1.- Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione e alle modalità di elezione o rinnovo di organi, componenti o articolazioni dell'Associazione, si applicano sin dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore.

31.2.- Su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta provvede ad adottare tutte le disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare discrezionalmente in modo ordinato il passaggio dal precedente al presente Statuto.

31.3 - Nel caso di eventuali accordi di confluenza con altre Associazioni di categoria aderenti a confederazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, approvati dalla Giunta entro il mese di dicembre 2010, la Giunta stessa può deliberare l'allargamento temporaneo della composizione degli organi e delle cariche associative, determinandone l'entità e la durata.